

**Semaforo trappola a San Giovanni Teatino. Automobilista perde causa contro Comune**

SAN GIOVANNI TEATINO Un automobilista ha perso la battaglia legale contro il Comune di San Giovanni Teatino sulla vicenda dei cosiddetti "semafori trappola", quelli cioè dotati di fototrappola in caso di passaggio con il rosso. Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti, Francesco Turco, ha condannato una donna pescarese, dando ragione al Comune che si era appellato contro la decisione iniziale del giudice di pace di annullare il verbale. In base alla sentenza, la donna dovrà rimborsare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre a un'ulteriore somma per la responsabilità aggravata, per un totale di circa mille euro. I fatti risalgono all'aprile 2017. Al centro del ricorso c'era, tra l'altro, la durata del segnale giallo di 3,9 secondi, ma nella sentenza in questione viene sottolineato che l'automobilista aveva oltrepassato la segnaletica orizzontale con il segnale rosso attivo da 0,8 secondi e quindi a segnale giallo già terminato. La decisione del giudice di pace risale al luglio 2017, ma il Tribunale di Chieti ha accolto l'appello del Comune, «in riforma totale» di quella sentenza. La Suprema corte ha specificato che, in tema di violazioni del codice della strada, la risoluzione del Ministero dei trasporti del 16 luglio 2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda a una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz'altro ritenersi congruo. Il giudice di pace di Chieti avrebbe invece stabilito, a detta della ricorrente nell'atto introduttivo di primo grado, una durata non inferiore a 4 secondi. «Detta durata», si legge nella sentenza, «deve ritenersi sufficiente, tenuto conto che la stessa è da commisurare allo stato dei luoghi (intersezione), che imponeva di moderare la velocità e dell'assenza di ragioni di sicurezza ostative a un tempestivo arresto (assenza di veicoli al seguito), come evincibile dai fotogrammi. Dai medesimi fotogrammi si evince, altresì, che l'auto oltrepassava i segnali di arresto già con il segnale rosso da 0,811 secondi, per cui, deve ritenersi, che il segnale giallo era già terminato prima del sopraggiungere dell'auto alle linee di arresto».